

OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO AI SENSI DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 212/2000 PER LA RETTIFICA DELLA RENDITA CATASTALE

- Sentenza del 17/03/2025, n. 2/38 - Corte di Giustizia Tributaria I di Lecco
- Pres. Barraco
- Rel. Ciarlito

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

Catasto – Riclassamento o rettifica rendita - Contraddittorio preventivo – Obbligo ex art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Sussistenza.

Massima

In forza dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dall'art. 1 d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, l'avviso di accertamento finalizzato alla rettifica della rendita catastale o al riclassamento richiede un contraddittorio preventivo, non trattandosi di atti sostanzialmente automatizzati, come individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024.

Rif. Normativi

- D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, art. 1
- L 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 bis.
- D.L. 29 marzo 2024, n. 39, art. 7 bis
- D.M. Economia e Finanze 24 aprile 2024.

Correlata

- Cass., Sez. V, n. 5245 del 20/02/2023

Anno pubb.

- 2025